

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII^A LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

d'iniziativa dei senatori:

FORNARO, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN,
GATTI, GOTOR, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO
MORO, MANASSERO, MARTINI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER,
RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI

RELAZIONE

Onorevoli Senatori! - Il presente disegno di legge è finalizzato a disciplinare le modalità per l'elezione dei 74 membri del Senato della Repubblica che ricoprono anche la carica di Consigliere regionale e dei 21 membri del Senato che ricoprono la carica di Sindaco.

Come noto, infatti, al superamento del bicameralismo paritario previsto dal disegno di legge Costituzionale in via di approvazione, si accompagna anche la sostanziale modifica della composizione e dell'elezione del Senato della Repubblica.

Il nuovo testo dell'articolo 57 della Costituzione stabilisce che i Consigli regionali e i Consigli delle Province di Trento e di Bolzano eleggano, con metodo proporzionale, 74 senatori "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma".

Il presente Disegno di legge è, quindi, predisposto per dare attuazione alla modifica dell'articolo 57 della Costituzione e alle relative norme transitorie.

Si è ritenuto di seguire un procedimento di espressione della scelta degli elettori che fosse chiaro e rispettoso, innanzitutto, del carattere proporzionalistico e al tempo stesso consentisse una automatico recepimento dei risultati da parte dei Consigli regionali e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano.

Ai suddetto organi, infatti, spetterà - in buona sostanza - una mera presa d'atto conforme alle scelte espresse dagli elettori, senza possibilità di modificare in tutto o in parte la volontà popolare; fermo restando che i senatori così individuati entreranno a pieno titolo a far parte degli organi che li hanno eletti al Senato della Repubblica.

Le opzioni di espressione della scelta dell'elettore sono diverse, eccezion fatta per il cosiddetto "listino bloccato", già oggetto di severa critica da parte della Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 1/2014 e riconducibili al sistema proporzionale con preferenze oppure al sistema proporzionale con collegio uninominale.

Si ritiene che l'opzione che meglio risponda all'esigenza di mantenere il rapporto tra eletto ed elettore e soprattutto eviti una competizione su territori troppo estesi e popolosi (con il conseguente rischio di costi eccessivi per le campagne elettorali), sia quella del collegio uninominale di lista.

Tra i diversi sistemi di espressione della volontà popolare, si è, così, individuato il modello del collegio uninominale con un unico candidato collegato a un raggruppamento regionale e attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, con alcuni elementi di somiglianza, con la legge elettorale per il Senato della Repubblica in vigore dal 1948 al 1993.

Il Disegno di Legge prevede, così, che siano definiti per ogni regione tanti collegi quanto sono i senatori-consiglieri regionali da eleggere, con la metodologia di ripartizione prevista dall'articolo 57, comma 4, della Costituzione, così come modificato dall'articolo 2 della "riforma Boschi".

Il giorno delle elezioni regionali all'elettore sono consegnate dal Presidente del seggio due schede: la prima per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione e la seconda per la scelta del senatore-consigliere regionale.

L'espressione del voto dell'elettore in questa seconda scheda avverrà con la semplice apposizione di un segno sul riquadro contenente simbolo e candidato prescelto.

I candidati dovranno essere collegati a una lista regionale, che a sua volta deve avere tassativamente candidati ad essa collegati in tutti i collegi e con un genere rappresentato in misura non inferiore al 40% del totale delle candidature.

La somma dei voti ottenuti nei singoli collegi dai candidati collegati alla lista regionale, rappresenterà la cifra elettorale di quest'ultima, che sarà utilizzata per l'attribuzione dei seggi spettanti alla Regione con l'utilizzo del sistema proporzionale puro (quoziente intero e migliori resti).

Per individuare gli eletti di ogni singola lista regionale si provvederà, poi, a stilare una graduatoria dei collegi, sulla base del rapporto tra voti ottenuti dal candidato e il totale dei voti validi espressi.

Il consiglio regionale, preso atto dei verbali dello scrutinio e della relativa graduatoria regionale per ciascuna lista, procede all'atto dell'insediamento del Consiglio regionale, all'elezione dei Senatori consiglieri regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

Al fine di semplificare la normativa elettorale, per quanto attiene ai requisiti riguardanti l'elettorato attivo e passivo vi è un espresso rimando alla normativa vigente per l'elezione della Camera dei Deputati, mentre per tutto quel che attiene agli adempimenti per la presentazione delle candidature e gli scrutini il rimando è alle leggi regionali.

Viene, infine, introdotta l'incompatibilità tra il ruolo di senatore-consigliere e incarichi nella giunta regionale e negli uffici di presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari. In caso di decadenza o di dimissioni del senatore eletto, il Consiglio regionale, entro e non oltre i successivi trenta giorni, provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati senatori esclusi della medesima lista. In caso di esaurimento dei candidati della medesima lista subentra il primo dei candidati senatore escluso delle altre liste.

Il disegno di legge prevede, infine, le modalità di elezione dei Senatori che ricoprono la carica di Sindaco. I 21 membri del Senato che ricoprono la carica di Sindaco sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori, con una procedura che prevede l'individuazione di una terna di candidati, con la presenza di entrambi i generi, da parte del Consiglio

delle Autonomie Locali della regione, che dovranno essere convocati entro sette giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, le modalità per l'elezione dei 74 membri del Senato della Repubblica che ricoprono anche la carica di Consigliere regionale e dei 21 membri del Senato che ricoprono la carica di Sindaco.

Art. 2

1. La scelta da parte degli elettori dei 74 membri del Senato della Repubblica che ricoprono anche la carica di Consigliere regionale, avviene su base regionale.

2. I senatori di cui al comma 1, sono eletti dai Consigli regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori in concomitanza con l'elezione per il rinnovo dei Consigli Regionali e del Presidente della Regione.

3. I Senatori di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti anche componenti del Consiglio regionale della Regione in cui sono eletti.

4. La durata del mandato dei senatori di cui al comma 1, coincide con quella degli organi dei rispettivi consigli regionali.

Art. 3

1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, i seggi per la scelta dei Senatori da parte degli elettori sono ripartiti tra le regioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione e delle relative disposizioni transitorie, e dalla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) alla provincia autonoma di Bolzano e alla Provincia autonoma di Trento, è attribuito un seggio;

b) alle regioni sono attribuiti seggi, comunque non inferiori a uno, in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il territorio di ciascuna regione è suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi spettanti alla Regione stessa.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delimitati i collegi di cui al comma 3.

Art. 4

1. Ciascuna regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le rispettive leggi elettorali e i regolamenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della Costituzione e delle relative disposizioni transitorie, e dalla presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento della legge elettorale regionale entro i termini di cui al comma 1, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, le leggi elettorali regionali sono adeguate nel rispetto dei seguenti criteri obbligatori:

a) previsione che in ciascun collegio possano essere presentate esclusivamente liste con un unico candidato ciascuna delle quali collegata alla rispettiva lista regionale;

b) la lista regionale deve avere liste presenti in tutti i collegi della regione;

c) previsione, ai fini dell'equilibrio di rappresentanza, che un genere non sia rappresentato per oltre il 60 per cento dei candidati complessivi di ogni lista collegata ad una lista regionale;

d) previsione di una graduatoria regionale per l'attribuzione del numero dei senatori spettanti a ciascuna lista regionale, con applicazione del metodo proporzionale e dei quozienti interi e dei più alti resti, da eleggere da parte del Consiglio regionale;

e) previsione che nell'ambito di ciascuna lista a cui spetta uno o più candidati da eleggere da parte del Consiglio regionale, sia prevista una graduatoria dei candidati basata sulla migliore percentuale in rapporto alle scelte espresse dagli elettori.

f) previsione che ciascun candidato possa presentarsi in un solo collegio della regione;

g) espresso divieto di doppia candidatura per le elezioni del consiglio regionale e per la scelta dei Senatori, ad eccezione dei candidati a Presidente della Regione.

3. Le disposizioni vigenti della legge elettorale di ciascuna regione, per la parte relativa alla presentazione delle candidature, al controllo delle liste, alle modalità di scrutinio, di validazione e di proclamazione dei risultati sono adeguate, nei termini di cui al comma 1, in relazione alla piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 .

Art. 5

1. Nel giorno dell'elezione per il rinnovo del consiglio regionale l'elettore riceve una apposita e distinta scheda per la scelta del candidato senatore.

Art. 6

1. Alla scelta dei candidati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), partecipano gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. L'elettore esprime la propria scelta nella scheda di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tracciando un segno con la matita sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Art. 7

1. Il consiglio regionale, preso atto dei verbali dello scrutinio delle schede di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e della relativa graduatoria regionale per ciascuna lista, procede all'atto dell'insediamento del Consiglio regionale, all'elezione dei Senatori di cui all'articolo 2, comma 1, in conformità alle scelte espresse dagli elettori.

2. In caso di decadenza o di dimissioni del senatore eletto ai sensi del comma 1, il Consiglio regionale, entro e non oltre i successivi trenta giorni, provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati senatori esclusi della medesima lista. In caso di esaurimento dei candidati della medesima lista subentra il primo dei candidati senatore escluso delle altre liste.

Art. 8

1. Sono eleggibili a senatori di cui all'articolo 2, comma 1, gli elettori che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I senatori eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, non possono ricoprire incarichi nella giunta e negli uffici di presidenza del Consiglio regionale e delle commissioni, ad eccezione del Presidente della Regione.

Art. 9

1. I 21 membri del Senato che ricoprono la carica di Sindaco sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di insediamento del consiglio regionale, è convocato il Consiglio delle Autonomie Locali, con il compito di individuare una terna di Sindaci, con la presenza di entrambi i generi.

3. In caso di mancata individuazione della terna entro il termine di cui al comma 2, le candidature per l'elezione del Senatore possono essere depositate, entro i successivi sette giorni, su iniziativa di uno o più consiglieri regionali, comunque inferiori alla metà dei medesimi.

3. Entro i successivi sette giorni dall'individuazione della terna di cui al comma 2 o dei candidati di cui al comma 3, il consiglio regionale procede all'elezione del Senatore di cui al comma 1, con votazione a scrutinio segreto. L'ufficio di Presidenza degli organi di cui al comma 1 svolge le funzioni di ufficio elettorale.

4. In caso di parità si provvede con una immediata seconda votazione. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più anziano.

5. La durata del mandato dei senatori di cui al comma 1, coincide con quella degli organi dei rispettivi consigli regionali.